

Pubblicato il 17/05/2021

N. 05764/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10888/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10888 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Stella Richter, Rosanna Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Stella Richter in Roma, viale G. Mazzini 11;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore, in Roma alla Via

Tacito n. 41, nonché mediante il seguente indirizzo pec di quest'ultimo prof.avv.f.diciommo@pec.giuffre.it

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- dell'esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente nel concorso pubblico per titoli e esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia (il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 102 del 28.12.2018), di cui la ricorrente ha acquisito piena conoscenza solamente in data -OMISSIS-, a seguito di accesso agli atti, nonché di ogni altro atto connesso e collegato presupposto o consequenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento:
- della graduatoria finale del concorso, approvata con DG -OMISSIS-, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente per mancato superamento della prova orale, pur proclamando un numero di vincitori inferiore rispetto ai posti banditi;
- dei verbali delle seguenti sedute della Commissione: -OMISSIS-, nel cui ambito sono state stabilite le modalità di valutazione della prova orale; - OMISSIS-, relativo allo svolgimento dell'esame orale della ricorrente;
- nonché dell'art. 7 del bando di concorso ove interpretato nel senso che la prova orale possa essere discrezionalmente limitata ad una o più delle materie indicate dal bando anziché vertere, quanto meno potenzialmente, su ciascuna di esse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa.

Con determina del Direttore generale n. -OMISSIS-, l'AIFA ha bandito un concorso pubblico per titoli e esami per la copertura di n. 10 posizioni dirigenziali amministrative di II fascia.

Il bando disponeva che i partecipanti sarebbero stati valutati in base ai titoli posseduti, oltre che attraverso un'eventuale prova preselettiva a risposta multipla, seguita da due prove scritte e da una orale.

E' stata prevista l'attribuzione di n. 420 punti complessivi di cui 120 punti per i titoli, 100 per ciascuna delle due prove scritte e 100 per la prova orale;

Ai sensi dell'art. 7 della suddetta determina n. -OMISSIS-: *“la prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea e internazionale; management pubblico; diritto amministrativo; diritto civile; con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; contabilità pubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica; diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; economia politica; politica economica e scienza delle finanze”*; *“la seconda prova scritta, di carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti o provvedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari, sulle materie della prima prova scritta”*; *“la prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché su: organizzazione e attività istituzionale dell'AIFA. Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione e le capacità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione dei testi e la conversazione in tale lingua. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal Computer e dei software applicativi più diffusi. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 70/100”*.

La dott.ssa-OMISSIS-ha superato la prova preselettiva e le due prove scritte ed è stata ammessa alla prova orale insieme ad altri 14 candidati, per la quale ha conseguito un punteggio pari a -OMISSIS-, dunque non sufficiente al superamento della stessa.

Con Determinazione del Direttore generale dell'AIFA n. -OMISSIS-, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del -OMISSIS-, è stata approvata la graduatoria del concorso in esame con la quale sono stati dichiarati vincitori -OMISSIS-.

Il successivo -OMISSIS-l'esponente ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale, riscontrata, solo parzialmente, il successivo -OMISSIS-.

A fronte dei reiterati solleciti, l'Aifa, in data -OMISSIS-AIFA, ha trasmesso all'istante tutti i verbali dei lavori della Commissione, omettendo tuttavia gli allegati ai medesimi, contenenti le domande predisposte dall'organo tecnico ai fini dello svolgimento della prova orale e quelle successivamente poste ai singoli candidati.

Solamente in data -OMISSIS-, AIFA ha provveduto ad ostendere tutta la documentazione richiesta.

Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, la dott.ssa-OMISSIS-ha chiesto l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell'esito della prova orale, nonché della graduatoria finale del concorso nella parte in cui non contempla il proprio nominativo per mancato superamento della prova orale.

A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto come di seguito sintetizzati:

- Violazione dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994 che prescrive che *“le Commissioni prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano quesiti da porre ai singoli candidati in ciascuna delle materie di esame, precisando che tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*. Violazione dell'art. 7 del Bando che stabiliva che l'esame orale dovesse vertere su n. 13 complessive materie (n. 10 previste per le prove scritte, oltre alla domanda sull'organizzazione e attività

istituzionale dell'AIFA, quella d'inglese e quella d'informatica). Violazione e falsa applicazione dei criteri cui la commissione si sarebbe autovincolata nel verbale n. 3 del -OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 del d.p.r. n. 487/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. In particolare, la Commissione avrebbe radicalmente omesso di chiarire le modalità dell'assegnazione del punteggio complessivamente a disposizione dell'organo tecnico nel giudizio sulla prova orale ex art. 5, comma 3 del bando (i.e. 100/420, con la precisazione che la prova orale si intende superata con il voto di 70/100), essendosi invece limitata a stabilire i criteri di valutazione della prova orale (i.e. conoscenza degli argomenti; proprietà e contenuto delle conoscenze; governo delle problematiche; capacità logiche; correttezza linguistica ed espositiva, cfr. verbale n. 3 del -OMISSIS-).

Si è costituita l'AIFA, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso che non risulterebbe essere stato notificato nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del giudizio negativo riportato nelle prove orali. Nel merito, ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale nella procedura concorsuale per cui è causa.

Con memoria depositata in data -OMISSIS-, concludendo tutti per la reiezione del ricorso.

In data -OMISSIS-, spiegando per il vero un intervento adesivo al ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo: *“l'annullamento dei provvedimenti ed atti indicati in epigrafe, affinché tale annullamento venga esteso a beneficio di tutti i candidati alla procedura selettiva ed in particolare all'odierno esponente, dott. -OMISSIS-, con la possibilità di essere riesaminati da una Commissione giudicatrice in diversa composizione, previa concessione della sospensione cautelare richiesta, con ogni conseguenza di legge?”*.

Con memoria versata in atti il successivo -OMISSIS-, i controinteressati hanno eccepito la tardività della costituzione del dott.-OMISSIS-, chiedendone lo stralcio attesa la violazione del termine perentorio di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a., da computarsi a ritroso dalla data fissata per la udienza di discussione del 4 maggio 2021.

All'udienza del 4 maggio 2021 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione sollevata dalla difesa dei controinteressati, che deducono la tardività della memoria di costituzione del dott. -OMISSIS- e ne chiedono lo stralcio dagli atti.

La censura è fondata.

Come noto, nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intime, stabilito dall'art. 46 cit., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso. Tuttavia, nel caso di costituzione tardiva, detta parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui al precedente art. 73 comma 1 c.p.a. sicché la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie ed i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (in tal senso, da ultimo: C. di St. n. 218/2021).

Orbene, nella fattispecie in esame la memoria di costituzione del dott. -OMISSIS-, è evidentemente tardiva rispetto al termine perentorio di cui all'art. 73 comma 1 cpa da computarsi a ritroso dalla data fissata per la udienza di discussione del 4 maggio 2021 e, conseguentemente, deve essere stralciata.

Peraltro, trattasi di costituzione inammissibile perché dal contenuto della stessa si evince che il dott. -OMISSIS-- boccato come la ricorrente agli esami orali - è cointeressato ed avrebbe dovuto impugnare ex se nei termini decadenziali la procedura di gara *de qua*.

3. Disposto lo stralcio della memoria di costituzione del -OMISSIS-, ritiene il Collegio di poter soprassedere allo scrutinio dell'eccezione preliminare sollevata da Aifa di irricevibilità del ricorso per tardività del gravame – che peraltro sembrerebbe non condivisibile a fronte della *regula iuris* ribadita da ultimo dall'Adunanza plenaria n. 12/2020 per la quale il termine decadenziale di impugnazione deve essere incrementato in misura pari al tempo reso necessario per fatto e colpa della p.a. precedente all' effettiva acquisizione dei documenti rilevanti al compiuto esercizio del diritto difesa – attesa l'infondatezza nel merito del ricorso in esame.

4. In estrema sintesi, la dott.ssa-OMISSIS-deduce innanzitutto l'assenza di motivazione in ordine al voto riportato. Segnatamente la Commissione avrebbe radicalmente ommesso di chiarire le modalità dell'assegnazione del punteggio complessivamente a disposizione dell'organo tecnico nel giudizio sulla prova orale e cioè 70 su 100, essendosi invece limitata a stabilire i criteri di valutazione della prova orale e cioè: conoscenza degli argomenti; proprietà e contenuto delle conoscenze; governo delle problematiche; capacità logiche; correttezza linguistica ed espositiva.

Censura, altresì, l'assenza di domande sulle seguenti materie: economia politica, diritto del lavoro, diritto internazionale e dell'Unione europea e scienza delle finanze, parimenti contemplate dalla *lex specialis*.

5. In ordine ai dedotti vizi motivazionali circa il voto riportato dalla dott.ssa -OMISSIS-, osserva innanzitutto il Collegio che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad

evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica. Soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità ed il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, non può sostituire la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati (in tal senso, *ex multis*: C. di St. n. 1568/2021).

Del pari, è stato rilevato che anche l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (cfr. C. di St. n. 2091/2019).

Fermo restando, dunque, il limite di sindacabilità innanzi al giudice amministrativo tanto per l'attività di determinazione dei criteri di valutazione quanto per le valutazioni espresse dalla Commissione, deve essere rilevato che l'Adunanza Plenaria n. 7 del 20 settembre 2017 ha affermato il principio secondo cui i giudizi delle Commissioni sulle prove scritte d'esame vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Sul punto, è stato anche precisato che la Commissione di concorso non è obbligata alla specifica indicazione nel verbale dei voti espressi dai singoli commissari riguardo ad ogni materia d'esame, essendo sufficiente l'indicazione del voto collegiale. E ciò trova giustificazione nella stessa caratteristica dello svolgimento della prova orale con il colloquio, che è unitario e inscindibile, seppur articolato nelle diverse domande formulate dai commissari nelle previste materie d'esame e nelle risposte del candidato, la cui valutazione si traduce nel giudizio complessivo espresso dalla Commissione stessa con il voto finale unico assegnato al candidato. Il voto è l'espressione della volontà collegiale, la cui unanimità e uniformità deve essere presunta tutte le volte in cui non vi sia una espressa manifestazione di dissenso da parte di taluno dei commissari. Pertanto, il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d'esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l'iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione sul colloquio inteso nella sua unicità (risultando irrilevante la sufficienza o meno nella distinzione tra materie d'esame e quella di mera idoneità) (T.A.R. Roma n. 11435/2020).

Invero, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, essendo rimessa alla Commissione la fissazione di criteri generali e la modulazione di quanto scritto nei singoli elaborati rispetto a detti criteri.

L'attribuzione di un punteggio alfanumerico si configura, difatti, come formula sintetica idonea ad esternare la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni

compiute e del potere amministrativo esercitato (*ex plurimis*: T.A.R. Torino n. 1043/2019; T.A.R. Napoli n. 3798/2019).

Orbene, nella fattispecie in esame, la Commissione, in adempimento a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994 - che prevede che: *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*- e dall'art. 7 del bando di concorso - rubricato *“prove d'esame”* - ha provveduto a predeterminare i criteri di valutazione delle singole prove.

Segnatamente, nel verbale n. -OMISSIS- si legge che la prova orale *“è mirata ad accertare la preparazione e le capacità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste, e consisterà in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, nonché su: organizzazione e attività istituzionale dell'AIFA. Nell'ambito di detta prova verrà accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua inglese, tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione e, verrà altresì accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, determina, sempre nell'ambito della prova orale, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. La prova orale sarà valutata secondo i criteri di seguito indicati:*

- *conoscenza adeguata degli argomenti;*
- *proprietà e contenuto delle conoscenze richieste;*
- *governo delle problematiche;*
- *capacità logiche;*
- *correttezza della forma linguistica, chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio anche tecnico”*.

La dott.ssa-OMISSIS-ha sostenuto la prova orale in data -OMISSIS-.

La Commissione ha ritenuto la prestazione della candidata nel complesso insufficiente e non adeguata per l'espletamento delle funzioni dirigenziali

richieste, e le ha attribuito una votazione di -OMISSIS-, dunque inferiore al voto minimo richiesto dall'art. 7, comma 5 del bando di concorso, di 5 punti. Essendo stati chiaramente predeterminati i criteri di valutazione nel richiamato verbale del -OMISSIS-, il Collegio - conformemente all'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato e dal quale non si rinvencono ragioni per discostarsi - ritiene il giudizio numerico idoneo e sufficiente a sostenere sotto il profilo della motivazione la valutazione espressa.

Né le censure di parte ricorrente risultano concretamente idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza.

Le doglianze si rivelano difatti in parte generiche ed in parte destinate unicamente a sovrapporsi, in termini di mera opinabilità, rispetto alle scelte operate dalla PA.

6. Neppure può essere condivisa la censura relativa alla asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 7 del bando di concorso.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la Commissione avrebbe arbitrariamente limitato l'oggetto della prova orale ad una o più materie previste per le prove scritte.

Queste le norme che si assumono violate:

- Art. 12 comma 1 D.P.R. n. 487/1994: *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

- Art. 7 del bando di concorso: *“Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonché delle capacità ed attitudini all'analisi, sintesi e risoluzioni di*

problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali” ... “La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto dell’Unione europea e internazionale; management pubblico, diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; contabilità pubblica, con particolare riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime della contabilità civilistica; diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego; economia politica, politica economica e scienza delle finanze” ... “La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari, sulle materie della prima prova scritta” ... “La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché su: organizzazione e attività istituzionale dell’AIFA. Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione e le capacità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali richieste”.

Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il ridetto 12 D.P.R. n. 487/1994 non impone che il concreto svolgimento di ciascun colloquio debba necessariamente estendersi a tutte le materie.

Invero, nello stabilire che le domande da sottoporre al concorrente in ciascuna prova orale debbano essere estratte a sorte, esso si pone, anzi, in antitesi rispetto ad una obbligatoria capillarità di tale esame, mostrando un interesse generale alla trasparenza riferibile all’attenuazione del solo rischio che i quesiti possano essere già noti all’esaminando. La necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata proprio dall’estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti (in tal senso, *ex multis*: C. di St. 20/2020; T.A.R. Roma n. 11435/2020; T.A.R. Napoli n. 4255/2019; T.A.R. Napoli n. 1844/2019)

Nel caso in esame, come riferito dalla stessa ricorrente, in sede di svolgimento della prova orale la Commissione aveva predisposto, per i candidati da

interrogare, n. 9 scatole ed aveva inserito in ciascuna di esse n. 12 buste destinate al sorteggio.

Pertanto i quesiti erano stati predeterminati dalla Commissione e ogni concorrente ha proceduto ad estrarre a sorte la busta con le domande che gli sono state rivolte.

Sicché, sul piano dei principi generali dell'azione amministrativa, la limitazione della prova orale ad alcune soltanto delle materie indicate dal bando non ha alterato la competizione paritaria dei concorrenti, atteso che le materie dalle quali sono stati estratti i quesiti sono state le stesse per tutti i candidati, e tutti i candidati sono stati destinatari di uno stesso numero di domande.

Peraltro, come riscontrabile documentalmente dall'esame delle domande estratte, la Commissione ha svolto l'interrogazione in maniera interdisciplinare per gruppi di materie, assicurando comunque che tutte le materie fossero presenti nelle domande estraibili dai candidati.

Da ultimo, deve essere evidenziato che, ad ogni modo, la ricorrente non ha svolto alcuna censura nel merito del giudizio di insufficienza ricevuto all'esito della sua prova orale, sicché l'asserita illegittimità dell'operato della Commissione per non averle rivolto tutte le domande previste dal bando risulta dedotta in modo assolutamente generico, in violazione dell'art. 40.

7. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere respinto.

8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.